



## *Il Ministro della Salute*

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “*pandemia*” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;

Visti, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 che disciplinano gli ingressi in Italia, ivi compresi quelli di breve durata, nonché le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicata nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2020, n. 165, concernente ulteriori limitazioni agli spostamenti da e per l'estero;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il verbale n. 93 del 3 luglio 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;

Vista la nota del 9 luglio 2020, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha rappresentato la necessità di rafforzare i controlli tesi a diminuire il rischio di reimportazione del virus nel territorio nazionale e ha contestualmente proposto la restrizione, assoluta o condizionata, della mobilità da determinati Paesi, in presenza di specifiche condizioni sanitarie;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno;

EMANA

LA SEGUENTE ORDINANZA:

Art. 1

*(Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale)*

1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2020, n. 165, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:

- a) Armenia;
- b) Bahrein;
- c) Bangladesh;

- d) Brasile;
- e) Bosnia Erzegovina;
- f) Cile;
- g) Kuwait;
- h) Macedonia del Nord;
- i) Moldova;
- j) Oman;
- l) Panama;
- m) Perù;
- n) Repubblica Dominicana.

2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi di cui al comma 1.

3. In deroga al comma 1, è comunque consentito l'ingresso in Italia delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto. Alle persone di cui al primo periodo che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi di cui al comma 1 non si applicano l'articolo 4, comma 9, e l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

## Art. 2

### *(Ingresso nel territorio nazionale)*

1. Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.

## Art. 3

### *(Efficacia)*

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 14 luglio 2020.

*La presenta ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, **09 LUG. 2020**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned over the printed text 'IL MINISTRO DELLA SALUTE'.